ISTITUZIONE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI

Art. 17-bis

(Copertura finanziaria) Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni, derivante dalla lettera a-bis) del precedente articolo 4, si provvede per l'esercizio 1974 con i residui dei fondi stanziati dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19, non utilizzati entro il 31 dicembre 1973 e relativi alla conversione dell'attività cantieristica navale in altre attività industriali. A tal fine le dette disponibilità saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Versione in vigore dal 14 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-consorzio-autonomo-del-porto-di-napoli/art-17-bis-copertura-finanziaria-alla-copertura-dell-onere-di-lire-500-milioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it